

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2022, n. 20-5331

LR 19/2004. Disposizioni relative alla comunicazione dei parametri tecnici degli impianti radioelettrici e della conformita' degli impianti alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nei titoli abilitativi ai fini dell'aggiornamento del Catasto regionale CEM e dell'espletamento delle funzioni di ARPA di cui alla l. 36/2001 ed al D.lgs. 259/2003.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

l'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) attribuisce allo Stato le funzioni relative all'istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;

al successivo articolo 7, comma 1, è precisato che il Catasto nazionale opera in coordinamento con i Catasti regionali, previsti all'articolo 8, comma 1, lettera d), e che le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro delle Comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei Lavori pubblici e con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della Difesa e dell'Interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia;

il Catasto nazionale è stato istituito con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014 e costituisce una fotografia della realtà dal momento che, come precisato all'articolo 3 "Finalità del Catasto nazionale":

- permette la produzione di informazioni per le attività di monitoraggio e controllo ambientale necessarie tra l'altro a:
 - a) fornire supporto alle decisioni riguardanti l'ambiente ed il territorio;
 - b) costruire indicatori ed indici di esposizione che forniscano la rappresentazione più efficace dello stato ambientale;
 - c) costituire supporto informativo utile per la valutazione d'impatto di nuove singole sorgenti o per la pianificazione complessiva dell'installazione di nuove sorgenti;
- in particolare, consente:
 - di conoscere l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle sorgenti sul territorio;
 - di identificare i gestori degli impianti nel rispetto della normativa esistente sulla riservatezza e sulla tutela dei dati personali;
 - di costruire le mappe territoriali di campo elettrico e magnetico, per rappresentare lo stato dell'ambiente;

al comma 2 del medesimo articolo 3 è poi stabilito che il Catasto nazionale opera in coordinamento con i Catasti regionali; i Catasti regionali forniscono al Catasto nazionale i dati e/o le informazioni di competenza regionale in essi presenti e, viceversa, il Catasto nazionale fornisce ai Catasti regionali le informazioni inerenti ai dati di competenza nazionale relativi al territorio regionale;

l'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 3 agosto 2004, n 19 (*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici*) che costituisce attuazione della legge 36/2001, affida alla Regione il compito di garantire, d'intesa con l'ARPA, la realizzazione e la gestione del Catasto regionale, in raccordo con il Catasto nazionale, precisando, in particolare, che, a tal fine, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni

relative agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e agli elettrodotti, trasmettono copia dei provvedimenti autorizzativi all'ARPA;
con D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405 è stato istituito il Catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico;
il D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 disciplina le procedure per l'installazione degli impianti radioelettrici;
con D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757 sono state definite, tra l'altro, le modalità per l'espressione del parere tecnico che ARPA Piemonte è tenuta a rilasciare nell'ambito dei procedimenti abilitativi per gli impianti radioelettrici disciplinati dal citato D.lgs. 259/2003.

Premesso, inoltre, che:

con decreto direttoriale 72/RIN del 28 giugno 2016, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha istituito il "Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Programma CEM)", che concorre al finanziamento di progetti/interventi/azioni finalizzati all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei Catasti regionali e all'esercizio delle attività di controllo e monitoraggio;

con la deliberazione n. 31-402 del 14 novembre 2016 la Giunta regionale ha stabilito di aderire al suddetto Programma CEM;

conseguentemente il progetto della Regione Piemonte *"Realizzazione e gestione, in coordinamento con il Catasto nazionale istituito con il D.M. 13 febbraio 2014, di un Catasto regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione"* è stato ammesso a contributo dal MATTM;

le attività progettuali, concluse da ARPA Piemonte in qualità di soggetto attuatore nel mese di giugno 2020, hanno comportato anche l'implementazione del sistema di interscambio dell'intero database alfanumerico attraverso il web service realizzato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per consentire la sincronizzazione dei dati dei Catasti regionali con quelli del Catasto nazionale;

con il suddetto progetto ARPA Piemonte, operando un radicale aggiornamento del database delle sorgenti ad alta frequenza (RF) e bassa frequenza (ELF) già a disposizione, ha messo a disposizione della Regione Piemonte un Catasto che possiede basi dati congruenti con quelle stabilite dal citato DM 13 febbraio 2014 e che è in grado di garantire l'interscambio dei dati con il Catasto nazionale.

Preso atto che:

in tale contesto, che vede la Regione Piemonte in possesso di un Catasto rispondente alle specifiche stabilite dalla norma nazionale, il 25 giugno 2021 l'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato (AGCOM) ha emesso un parere (numero S4128B) sulle criticità di natura concorrenziale relative all'utilizzo e alla gestione dello spazio elettromagnetico;

nel suddetto parere l'AGCOM rileva che *"(...) l'investimento digitale è da considerarsi (...) come strumento indispensabile di crescita sia a livello nazionale, sia di integrazione nel mercato unico europeo (...)"* e che *"Il Governo individua nella Transizione digitale uno dei pilastri fondanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (...)"*. In tale contesto tuttavia *"(...) emerge come lo spazio elettromagnetico debba considerarsi alla stregua di una risorsa scarsa e come tale essere soggetto a una rigida e razionale gestione, nonché a un costante aggiornamento, vieppiù in una fase come quella attuale, caratterizzata da repentine evoluzioni tecnologiche che ne possono comprimere ulteriormente la disponibilità"* e, pertanto, l'Autorità tende a sottolineare che *"i presupposti essenziali per il corretto esercizio da parte di tutti gli operatori presenti sul mercato di riferimento sono l'effettiva implementazione e il continuo aggiornamento da parte delle ARPA del Catasto delle sorgenti di campo elettromagnetico, così come posto dalla legge; quest'ultimo è il presidio individuato dall'ordinamento al fine di conferire una prospettiva dinamica di mercato, permettendo l'ingresso di nuovi operatori. Il menzionato presidio è da intendersi quale espressione massima dell'attività di costante aggiornamento e verifica delle emissioni degli impianti, con*

modelli sì teorici ma comunque basati su valori di potenza che devono riferirsi alle effettive e reali condizioni di funzionamento degli impianti". Per tale motivo, afferma sempre l'AGCOM "è necessario un costante aggiornamento dei dati degli impianti, sia sulla potenza storica sia in merito alle caratteristiche strutturali";

nello stesso parere l'Autorità auspica pertanto "ai fini di una sostenibilità futura degli equilibri concorrenziali nei mercati di riferimento, che le ARPA evolvano verso modelli più efficienti di verifica dei limiti di emissioni elettromagnetiche, attivandosi al fine di consentire una corretta gestione del Catasto delle emissioni, basata su valori reali e non potenziali e in quanto tali idonei a garantire una corretta allocazione dello spazio elettromagnetico".

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio: la soprarichiamata previsione dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 19/2004, secondo cui "le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e agli elettrodotti, trasmettono copia dei provvedimenti autorizzativi all'ARPA", non pare sufficiente nella fase attuale "caratterizzata da repentine evoluzioni tecnologiche", a garantire che il Catasto regionale possa produrre compiutamente gli effetti prefigurati dal D.M. 13 febbraio 2014 e, in particolare, "fornire supporto alle decisioni riguardanti l'ambiente e il territorio e costituire supporto informativo utile per la valutazione d'impatto di nuove singole sorgenti o per la pianificazione complessiva dell'installazione di nuove sorgenti"; analogamente, la sola trasmissione dell'autorizzazione o della SCIA non può garantire, come auspicato dall'AGCOM, "il continuo aggiornamento da parte delle ARPA del Catasto delle sorgenti di campo elettromagnetico, così come posto dalla legge", né tanto meno renderlo "il presidio individuato dall'ordinamento al fine di conferire una prospettiva dinamica di mercato, permettendo l'ingresso di nuovi operatori (...)"

ai sensi della soprarichiamata D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757, nell'ambito delle procedure abilitative disciplinate dal D.lgs. 259/2003, ARPA Piemonte è tenuta ad esprimere parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale, tenendo conto della sovrapposizione delle emissioni elettromagnetiche provenienti da tutti gli altri impianti presenti nell'area considerata; è pertanto evidente che anche per questo motivo risulta necessario che l'Agenzia disponga di un Catasto delle sorgenti di campo elettromagnetico contenente dati costantemente aggiornati.

Preso atto che ARPA Piemonte ha segnalato che, come da documentazione agli atti della suddetta Direzione, nel corso delle attività di monitoraggio e controllo degli impianti in esercizio, successive alle attività di controllo "preventive" effettuate per rilasciare il "pronunciamento" di cui all'articolo 87 del D.lgs. 259/2003 e s.m.i. non è raro rilevare la presenza di impianti che presentano condizioni di esercizio difformi rispetto a quelle dichiarate in fase autorizzativa quali, ad esempio, la potenza di esercizio degli impianti, la quota del centro elettrico, il tilt elettrico o meccanico di uno o più sistemi, la direzione di orientamento di uno o più settori, la mancata attivazione di uno o più sistemi decorso un periodo di tempo superiore a 12 mesi dal provvedimento autorizzatorio o dalla formazione del silenzio assenso.

Dato atto, inoltre, che, come da valutazioni della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio effettuate con il supporto di ARPA Piemonte, alla luce di quanto sopra illustrato:

- al fine di dare effettiva operatività al Catasto regionale garantendo la veridicità e attualità delle informazioni nello stesso contenute e di rispondere alla sollecitazione dell'AGCOM, risulta necessario provvedere che i gestori degli impianti radioelettrici trasmettano ad ARPA Piemonte entro il 31 dicembre 2022:
 - una dichiarazione relativa alla conformità di tutti gli impianti e delle reti alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nei titoli abilitativi di cui agli artt. 87, 87 bis, 87 ter del D.lgs. 259/2003 e s.m.i. (ora artt. 44, 45, 46, per effetto del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 207) e all'articolo 40, comma 5, del D.l. n.77 del 31 maggio 2021 convertito dalla n. 108 del 29 luglio 2021;
 - una dichiarazione che attesti le modifiche degli impianti in possesso dei titoli abilitativi di

cui agli art. 87, 87 bis, 87 ter del D.lgs. 259/2003 e s.m.i. (ora artt. 44, 45, 46, per effetto del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 207) e all'articolo 40, comma 5, del D.l. n.77 del 31 maggio 2021 convertito dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021, che non hanno comportato alcuna variazione del campo elettromagnetico (tipologia del sistema trasmesso GSM, UMTS, LTE e WiMAX e il numero massimo di trasmettitori per ogni sistema);

- al fine di garantire il tracciamento degli impianti, risulta necessario prevedere che a partire dal 1° gennaio 2023, i gestori provvedano a trasmettere, entro 15 giorni dall'avvenuta modifica, per gli impianti in possesso dei titoli abilitativi di cui agli art. 87, 87 bis, 87 ter e s.m.i. (ora artt. 44, 45, 46, per effetto del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 207) e all'articolo 40, comma 5, del D.l. n.77 del 31 maggio 2021 convertito dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021, una dichiarazione che attesti le variazioni dei seguenti parametri radioelettrici che non hanno comportato alcuna variazione del campo elettromagnetico:

- tipologia del sistema trasmesso GSM, UMTS, LTE e WiMAX;
- il numero massimo di trasmettitori per ogni sistema.

Vista la L. 36/2001;

visti D.lgs. 259/2003 e 207/2021;

vista la L.r. 19/2004;

visto il D.M. 13 febbraio 2014;

visto il parere dell'AGCOM rif. n. S4128B del 25 giugno 2021.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di stabilire che, quali disposizioni finalizzate a dare effettiva operatività al "Catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate", in conformità al parere dell'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato (AGCOM), di cui in premessa, ed al d.m. 13 febbraio 2014 nonché a consentire l'espletamento delle funzioni di ARPA di cui alla L. 36/2001 ed al D.lgs. 259/2003:

1. i gestori degli impianti radioelettrici, trasmettano all'ARPA Piemonte entro il 31 dicembre 2022:
 - a) una dichiarazione relativa alla conformità di tutti gli impianti e delle reti alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nei titoli abilitativi di cui agli artt. 87, 87 bis, 87 ter del D.lgs. 259/2003 e s.m.i. (ora artt. 44, 45, 46, per effetto del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 207) e all'articolo 40, comma 5, del D.l. n.77 del 31 maggio 2021 convertito dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021;
 - b) una dichiarazione che attesti le modifiche degli impianti in possesso dei titoli abilitativi di cui agli art. 87, 87 bis, 87 ter del D.lgs. 259/2003 e s.m.i. (ora artt. 44, 45, 46, per effetto del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 207) e all'articolo 40, comma 5, del D.l. n.77 del 31 maggio 2021 convertito dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021, che non hanno comportato alcuna variazione del campo elettromagnetico (tipologia del sistema trasmesso GSM, UMTS, LTE e WiMAX e il numero massimo di trasmettitori per ogni sistema);
2. i gestori degli impianti radioelettrici trasmettano all'ARPA Piemonte a partire dal 1° gennaio 2023, entro 15 giorni dall'avvenuta modifica, per gli impianti in possesso dei titoli abilitativi di cui agli art. 87, 87 bis, 87 ter e s.m.i. (ora artt. 44, 45, 46, per effetto del D.lgs. 8

novembre 2021, n. 207) e all'articolo 40, comma 5, del D.l. n.77 del 31 maggio 2021 convertito dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021, una dichiarazione che attesti le variazioni dei seguenti parametri radioelettrici che non hanno comportato alcuna variazione del campo elettromagnetico:

- tipologia del sistema trasmesso (GSM, UMTS, LTE e WiMAX);
 - il numero massimo di trasmettitori per ogni sistema;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Emissioni e Rischi Ambientali, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la definizione della modulistica necessaria ad effettuare la dichiarazione di cui sopra;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi degli articoli 12 e 40 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Informazioni ambientali".

(omissis)